CONSIGLIO DI BACINO
VERONA NORD
AMBIENTE E TERRITORIO

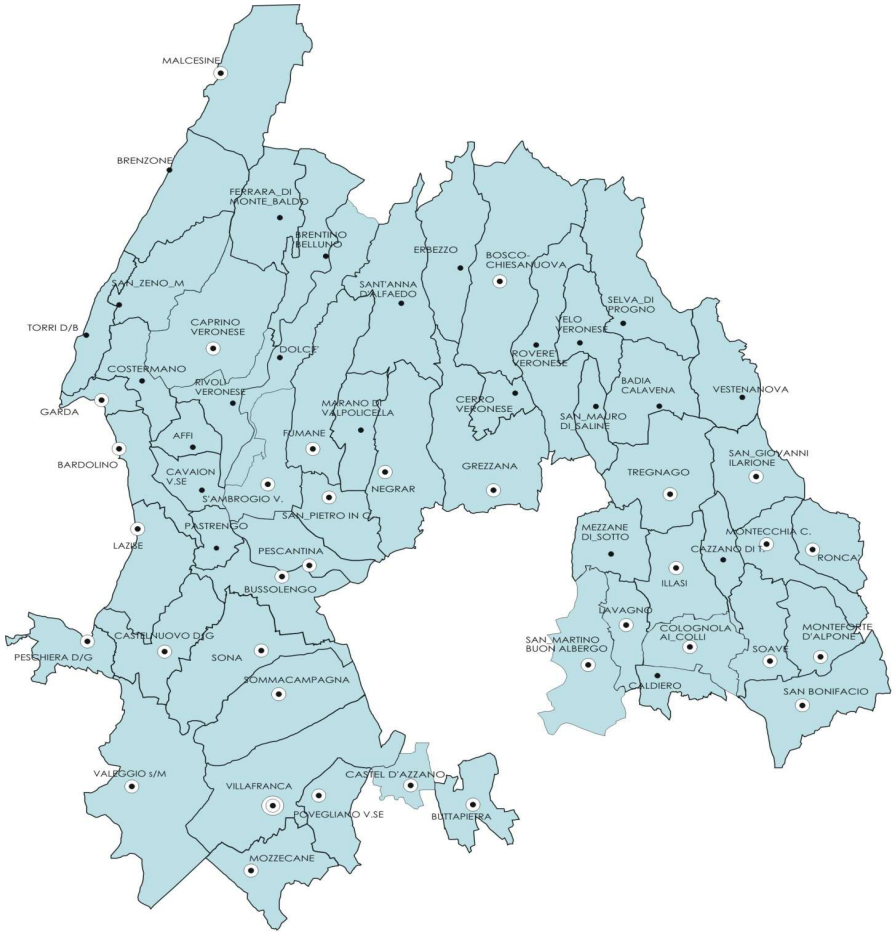

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

Sommario

Art. 1 – Principi generali 2
Art. 2 – Oggetto del regolamento 2
Art. 3 – Bando di assegnazione dei contributi 3
Art. 4 – Requisiti dei soggetti ammessi al contributo 3
Art. 5 – Oggetto dei bandi, settori di interesse. 3
Art. 6 – Risorse disponibili 3
Art. 7 – Partecipazione finanziaria 3
Art. 8 – Spese ammissibili 4
Art. 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda 4
Art. 10 – Elementi del progetto 4
Art. 11 – Criteri per la valutazione delle domande 4
Art. 12 – Istruttoria e valutazione delle domande 4
Art. 13 – Formazione delle graduatorie 5
Art. 14 – Accettazione 5
Art. 15 – Modalità di erogazione del finanziamento 5
Art. 16 – Rendicontazione 5
Art. 17 – Norme di garanzia 5
Art. 18 – Controlli 5
Art. 19 – Norme transitorie e finali 5

Art. 1 – Principi generali

Il Consiglio di Bacino Verona Nord (di seguito chiamato anche Consiglio) ha la funzione principale di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di promuovere iniziative in materia ambientale. Il presente regolamento si rivolge ai 58 Comuni aderenti al Consiglio stabilendo i requisiti, criteri e le procedure per l'assegnazione di contributi in funzione di attività volte alla salvaguarda del territorio poste in essere esclusivamente dai medesimi Enti.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il Consiglio, nei limiti delle risorse programmate e sulla base degli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate dall'Assemblea di Consiglio di Bacino, concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati alla tutela e conservazione dell'ambiente. In particolare, i progetti hanno come obiettivi la riduzione della produzione dei rifiuti o di specifiche frazioni, il corretto avviamento a recupero/smaltimento da parte dei cittadini e delle imprese e la promozione di uno stile di vita sostenibile (con riferimento alla gestione dei rifiuti).
La concessione dei contributi per le sopradette attività viene effettuata dal Consiglio nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità, procedure e criteri stabiliti

dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 1, comma 3 lett. c), della L. 394/91 e all'art. 12 della legge n. 241/90, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa. Al fine di una maggiore trasparenza nella partecipazione dei Comuni ed una migliore gestione dei contributi, anche in ottemperanza alla normativa regionale di settore, le iniziative e le campagne di sensibilizzazione ambientale oggetto di finanziamento saranno precedute da apposito bando come di seguito specificato.

Art. 3 – Bando di assegnazione dei contributi

Come riportato nell'art. 2 l'assegnazione dei contributi sarà vincolata alla pubblicazione di specifici bandi da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord.
Il bando definirà:

1. L'oggetto dell'iniziativa di sensibilizzazione
2. Le tempistiche per il ricevimento delle domande di assegnazione
3. I criteri di valutazione

Art. 4 – Requisiti dei soggetti ammessi al contributo

Sono ammessi al contributo i progetti di sensibilizzazione ambientale presentati dalle amministrazioni comunali facenti parte del Consiglio in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e per i pregressi; i progetti dovranno obbligatoriamente rispettare il contenuto del bando.
Rimane la facoltà del Consiglio di approvare il progetto concedendo il patrocinio mediante decreto del Presidente, senza l'assegnazione di alcun contributo.

Art. 5 – Oggetto dei bandi, settori di interesse.

Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Consiglio, con particolare riferimento alle priorità individuate nella programmazione annuale delle attività volte alla tutela ambientale riportate nella nota preliminare che accompagna il bilancio di previsione annuale.
L'oggetto verrà definito dal Consiglio di Bacino preliminarmente nel rispetto di obbiettivi minimi previsti anche in riferimento alla disciplina regionale di settore, e precisamente:

a. Riuso e preparazione per il riutilizzo
b. Riduzione dello spreco alimentare
c. Misure di contenimento della dispersione di rifiuti plastici
d. Innovazione dei processi di recupero e sperimentazione nuove filiere
e. Giornate ecologiche
f. Altre iniziative meritevoli di riconoscimento legate alla specificità del territorio

Art. 6 – Risorse disponibili

Le risorse disponibili per la concessione di contributi per progetti di sensibilizzazione ambientale sono annualmente determinate in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 – Partecipazione finanziaria

Il contributo sarà concesso fino ad un massimo del 50 % dei costi ammissibili e comunque non oltre €. 3.000,00 (tremila). Il contributo non potrà essere cumulato con altri finanziamenti erogati attraverso leggi regionali, nazionali o comunitarie aventi ad oggetto le stesse spese.

I contributi potranno essere utilizzati, da parte dei soggetti beneficiari, solo per attività strettamente correlate ai progetti approvati.

Art. 8 – Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:
i costi delle eventuali attrezzature utilizzate per il progetto (affitti sale, teatri,…); costi per l'acquisizione di forniture e servizi direttamente imputabili al progetto.

Art. 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata secondo i tempi e le modalità riportate nel relativo bando che verrà pubblicato sull'albo pretorio del Consiglio. Al fine di dare maggiore visibilità alle iniziative verrà predisposta la modulistica; la documentazione sarà pubblicata sul sito web del Consiglio.

Art. 10 – Elementi del progetto

Il progetto ai fini della valutazione deve indicare:
1. Il titolo del progetto, in omogeneità del bando;
2. Il settore di interesse nel quale ricade lo stesso, ai sensi degli obbiettivi di cui all'art. 5;
3. La descrizione sintetica del progetto; i tempi e le fasi di svolgimento del progetto; gli obiettivi ed i risultati attesi;
4. I costi globali del progetto;
La durata del progetto non può superare i 12 mesi.
Tutti i progetti presentati dovranno prevedere l'apposizione del logo del Consiglio di Bacino sulle eventuali locandine, sul materiale informativo (anche social media/web), o sui gadget distribuiti e copia degli stessi dovrà essere consegnata al Consiglio; eventuali conferenze stampa dovranno essere concordate con il Consiglio di Bacino.

Art. 11 – Criteri per la valutazione delle domande

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. attinenza del progetto al relativo bando (con particolare riferimento alle priorità individuate all'art. 5);
2. qualità del progetto in termini di effettivo contributo alla tutela ambientale;
3. numero potenziale di persone raggiunte dal progetto;
4. innovazione e creatività del progetto.

Art. 12 – Istruttoria e valutazione delle domande

La selezione di merito dei progetti è effettuata dal Comitato di Bacino conseguentemente al termine indicato dal bando. La pubblicazione dei bandi avverrà indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno e la scadenza del termine per la ricezione delle domande non potrà superare i 60 giorni seguenti alla pubblicazione dei bandi stessi. L'assegnazione avverrà con apposita delibera di Comitato da perfezionarsi entro e non oltre i 60 gg seguenti al termine di ricezione delle domande.

Art. 13 – Formazione delle graduatorie

Il Comitato, al termine della fase di valutazione, sulla base dei pareri e dei punteggi espressi, redige la graduatoria dei progetti pervenuti. Tutti gli atti del Comitato saranno trasmessi al Direttore dell'Ente per l'approvazione e l'assegnazione dei contributi secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il provvedimento finale di approvazione della graduatoria dei progetti e dell'assegnazione dei contributi sarà pubblicato sul sito web del Consiglio www.consiglioveronanord.it e trasmesso a tutti i soggetti partecipanti.

Art. 14 – Accettazione

Laddove, per qualsiasi motivo le Amministrazioni beneficiarie non siano in grado di attivare il progetto entro i successivi 12 mesi ne dovranno dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino che procederà con l'assegnazione del contributo al Comune che segue in graduatoria.

Art. 15 – Modalità di erogazione del finanziamento

I contributi assegnati a ciascun progetto saranno erogati a saldo a seguito di rendicontazione da parte dell'Amministrazione Comunale promotrice dell'iniziativa: il Consiglio risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari, nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle sopraindicate attività. I termini di rendicontazione della spesa verranno specificati nel relativo bando sulla base della tipologia di iniziativa.

Art. 16 – Rendicontazione

Il Comune promotore al compimento delle attività progettuale è tenuto a presentare al Consiglio una relazione finale idonea a certificare le spese sostenute secondo il modello predisposto all'uopo ed allegato al relativo bando.

Art. 17 – Norme di garanzia

In caso di gravi inadempienze o violazioni da parte del Comune degli obblighi assunti a suo carico, tali da pregiudicare lo svolgimento del progetto, il contributo sarà revocato, con l'obbligo, per l'Ente beneficiario, di restituzione dell'intero importo erogato, salvo il risarcimento dei danni comunque richiedibili dal Consiglio.

Art. 18 – Controlli

Il Consiglio ha la facoltà di esercitare in qualunque momento controlli sullo stato di svolgimento del progetto.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino Verona Nord ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa.